


Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Testo Unico per la sicurezza e la salute sul lavoro

“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3/07/2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI **e s.m.i.**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
CORRELATO ALL’EMERGENZA SANITARIA
LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
SARS-CoV-19 (NOTO COME “CORONAVIRUS”)
CAUSA DELLA PATOLOGIA Covid-19
(ai sensi dell’articolo 271 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)



Allegato al “Documento di valutazione dei rischi” aziendale di cui agli articoli 17, comma a) e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Ente:



**ISTITUTO COMPRENSIVO “II VIA STELVIO”
DI CESANO MADERNO**

Livello di revisione	Data	IL R.S.P.P.	IL MEDICO COMPETENTE	IL R.L.S. (per presa visione)
Prima stesura	12/03/2020			
Revisione 01	26/03/2020	<i>Fuca Fucchini</i>		
Revisione 02				

I N D I C E

0. INTRODUZIONE	5
a) Premessa	5
b) Definizioni correnti	5
c) Informativa preliminare: cosa è il "coronavirus", come si trasmette e quali sono i sintomi della malattia (fonte: Ministero della Salute – www.salute.gov.it)	5
<u>COSA È IL "CORONAVIRUS"</u>	5
<u>TRASMISSIONE</u>	5
<u>PERIODO DI INCUBAZIONE</u>	6
<u>SINTOMI</u>	7
<u>NUOVO CORONAVIRUS: IL PUNTO SUI MECCANISMI DI TRASMISSIONE</u>	7
<u>TRATTAMENTO</u>	7
1. ADEMPIMENTI NORMATIVI	8
a) Articolo 271, comma 1 D.Lgs. 81/2008	8
<u>RICHIESTA DA PARTE DELLA NORMATIVA VIGENTE</u>	8
<u>RISPOSTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO</u>	8
b) Articolo 271, comma 5 D.Lgs. 81/2008	8
<u>RICHIESTA DA PARTE DELLA NORMATIVA VIGENTE</u>	8
<u>RISPOSTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO</u>	8
c) Articolo 272, comma 2 D.Lgs. 81/2008	9
<u>RICHIESTA DA PARTE DELLA NORMATIVA VIGENTE</u>	9
<u>RISPOSTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO</u>	9
d) Articolo 273, comma 1 D.Lgs. 81/2008	9
<u>RICHIESTA DA PARTE DELLA NORMATIVA VIGENTE</u>	9
<u>RISPOSTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO</u>	9
e) Articolo 278, comma 1 D.Lgs. 81/2008	10
<u>RICHIESTA DA PARTE DELLA NORMATIVA VIGENTE</u>	10
<u>RISPOSTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO</u>	10
f) Articolo 280 D.Lgs. 81/2008	10
<u>RICHIESTA DA PARTE DELLA NORMATIVA VIGENTE</u>	10
<u>RISPOSTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO</u>	10

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	11
a) Premessa	11
PREREQUISITO	12
SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO	14
SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO	15
SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO	16
SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITÀ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO	16
b) Azioni messe in campo dal Datore di lavoro in funzione dello scenario attualmente in atto	17
3. ALLEGATI	18
4. NOTA FINALE	19

0. INTRODUZIONE

a) Premessa

La presente valutazione dei rischi è di carattere temporaneo e si riferisce all'emergenza mondiale causata dall'epidemia di coronavirus.

Il rischio di seguito analizzato non è strettamente correlato alle attività aziendali, pertanto le azioni di contenimento indicate risultano in accordo con le indicazioni del Ministero della Salute disponibili alla data di stesura del documento.

b) Definizioni correnti

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, agli articoli 267 e 268 definisce il termine "agente biologico" e ne precisa la classificazione:

AGENTE BIOLOGICO: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni

MICROORGANISMO: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico

COLTURA CELLULARE: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari

CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI (N° 4 gruppi a seconda del rischio di infezione):

- a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

c) Informativa preliminare: cosa è il "coronavirus", come si trasmette e quali sono i sintomi della malattia (fonte: Ministero della Salute – www.salute.gov.it)

COSA È IL "CORONAVIRUS"

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori noti per causare malattie che possono andare dal comune raffreddore a malattie più gravi, come quello "nuovo" attualmente attivo nel mondo.

Il virus che sta causando l'attuale epidemia di coronavirus è stato denominato dall'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2) ed è con questo nome che lo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) si riferisce al nuovo coronavirus sul suo sito web.

TRASMISSIONE

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il *contatto stretto* con una persona ammalata.

Il *contatto stretto* (fonte ECDC) avviene in questi casi:

- Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
- Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti
- Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- Un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo)

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

La via primaria di trasmissione sono le goccioline del respiro delle persone infette. Ad esempio tramite:

- La saliva, tossendo e starnutando
- Contatti diretti personali
- Le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora ben lavate) bocca, naso o occhi
- In rari casi, il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente, le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

PERIODO DI INCUBAZIONE

Il periodo di incubazione (rappresentato dal periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici) si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

SINTOMI

I sintomi sono simili a quelli dell'influenza o di un raffreddore comune. Consistono in tosse, febbre, raffreddore. Sono tuttavia causati da virus differenti, pertanto, in caso di sospetto di Coronavirus, è necessario effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi oppure sintomi più severi. Raramente può essere fatale.

I sintomi più comuni della malattia sono lievi ed a inizio lento (alcune persone si infettano ma non sviluppano sintomi né malessere):

- Febbre
- Tosse e mal di gola
- Difficoltà respiratorie e fiato corto
- Sintomi gastrointestinali e dissenteria

Nei casi più gravi, l'infezione può causare:

- Insufficienza renale
- Polmonite
- Gravi difficoltà respiratorie (sindrome respiratoria acuta)
- Morte (raramente; al momento il tasso di mortalità è di circa il 2% -
Fonte: OMS)

La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 persona su 6 che contrae la SARS-CoV-2 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie.

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache. Al momento il tasso di mortalità è di circa il 2% (Fonte OMS).

NUOVO CORONAVIRUS: IL PUNTO SUI MECCANISMI DI TRASMISSIONE

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a eliminare il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (ipoclorito di sodio).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

TRATTAMENTO

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

1. ADEMPIMENTI NORMATIVI

a) Articolo 271, comma 1 D.Lgs. 81/2008

Il Datore di lavoro, nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

<u>RICHIESTA DA PARTE DELLA NORMATIVA VIGENTE</u>	<u>RISPOSTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO</u>
a) classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	GRUPPO 2 (Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. Retrieved 13 January 2019)
b) informazione sulle malattie che possono essere contratte	Vedere paragrafo introduttivo
c) potenziali effetti allergici e tossici	Non noti
d) conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	Vedere paragrafi successivi
e) eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	Vedere paragrafi successivi
f) sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	Nessuno

b) Articolo 271, comma 5 D.Lgs. 81/2008

Il documento di cui all'articolo 17, comma 1 è integrato dai seguenti dati:

<u>RICHIESTA DA PARTE DELLA NORMATIVA VIGENTE</u>	<u>RISPOSTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO</u>
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro squisitamente solitario
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	Vedere copertina
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	Vedere paragrafi successivi
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	Non applicabile

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO CORRELATO ALL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-19 (NOTO COME "CORONAVIRUS") CAUSA DELLA PATOLOGIA Covid-19**

(ai sensi dell'articolo 271 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

c) Articolo 272, comma 2 D.Lgs. 81/2008

In particolare, il Datore di lavoro:

<u>RICHIESTA DA PARTE DELLA NORMATIVA VIGENTE</u>	<u>RISPOSTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO</u>
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	In corso di valutazione continua, soprattutto in funzione delle comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	Non applicabile
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	Vedere paragrafi successivi
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	Non applicabile
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	Non applicabile
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	Non applicabile, poiché non esiste il concetto di "incidente" per la situazione descritta
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	Non applicabile
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	Vedere paragrafi successivi
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	Non applicabile

d) Articolo 273, comma 1 D.Lgs. 81/2008

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

<u>RICHIESTA DA PARTE DELLA NORMATIVA VIGENTE</u>	<u>RISPOSTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO</u>
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce solo se già previste per la natura del lavoro stesso. Per gli antisettici per la pelle, vedere paragrafi successivi
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	Vedere paragrafi successivi
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative

e) Articolo 278, comma 1 D.Lgs. 81/2008

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il Datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

<u>RICHIESTA DA PARTE DELLA NORMATIVA VIGENTE</u>	<u>RISPOSTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO</u>
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	Fornitura di documentazione informativa di cui agli Allegati del presente documento
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	Fornitura di documentazione informativa di cui agli Allegati del presente documento
c) le misure igieniche da osservare	Fornitura di documentazione informativa di cui agli Allegati del presente documento
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	Non applicabile
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	Non applicabile
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze	Non applicabile

f) Articolo 280 D.Lgs. 81/2008

Registro degli esposti e degli eventi accidentali

<u>RICHIESTA DA PARTE DELLA NORMATIVA VIGENTE</u>	<u>RISPOSTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO</u>
2. Il Datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il Medico Competente e il Rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.	Non applicabile

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

a) Premessa

Nel presente capitolo si conclude la valutazione del rischio già stata condotta nel precedente capitolo "1. Adempimenti normativi".

Si evidenzia che, alla data di redazione del presente documento, il continuo susseguirsi di notizie ed informazioni provenienti dai vari canali di comunicazione ufficiali (TV, stampa, siti web, social) comporta continui e repentini cambi di indirizzo operativo al riguardo di quanto descritto, in grado di modificare in brevissimo tempo i contenuti del presente DVR e le misure di prevenzione e protezione associate alla valutazione del rischio descritto.

Per le sopraesposte motivazioni, come per ogni Documento di valutazione dei rischi aziendale, il presente documento deve essere in grado di dimostrare adattabilità agli eventi, facile leggibilità e comprensibilità, immediata applicazione (nei limiti imposti dallo stato di allerta nazionale generalizzato, che genera problematiche di approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere).

Pertanto, si conviene per una metodologia di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI STANDARD, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi.

Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione del presente documento, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza dell'azienda al variare delle condizioni.

L'eventuale modifica dello scenario di appartenenza può, pertanto, essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la "data certa") anche non mediante la ristampa in sequenza del presente fascicolo, ma mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del Datore di lavoro, da allegarsi al presente fascicolo.

Tale eventuale cambio di scenario, quando legato al passaggio ad uno scenario più stringente, dovrà essere corroborato dai fatti oggettivi afferenti allo scenario medesimo.

Le Aziende che sono ospiti all'interno di spazi condivisi con altre aziende (cluster, poli tecnologici, co-working ecc.), seguano primariamente le regole imposte dal gestore dei locali, anche qualora più restrittive di quelle adottate con questo documento.

Le Aziende che occupano spazi in condomini, si attengano anche alle eventuali istruzioni fornite dall'Amministratore Condominiale.

SCENARIO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE INIZIALE
Prerequisito	Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. imposte dalle Istituzioni	COSTANTE
Scenario 1	Bassa probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 2	Media probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 3	Elevata probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 4	Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	X

Lo SCENARIO cui è applicata la "X" è quello a cui si intende dare applicazione alla data di redazione del documento".

Segue il dettaglio degli scenari standard adottati:

PREREQUISITO

Il requisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS, ecc.) mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.

Alla data di emanazione del presente DVR, a livello nazionale:

- Circolare del Ministro della Salute n. 2302 del 27 gennaio 2020
- Circolare del Ministero della Salute 01/02/2020 applicabile all'ambito scolastico
- Circolare del Ministro della Salute n. 3190 del 3 febbraio 2020
- Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020
- D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 coordinato con la Legge 5 marzo 2020, n. 13 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*
- D.P.C.M. n. 6 del 23 febbraio 2020 *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01228)"*
- Legge 5 marzo 2020, n. 13 *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*
- Nota del Ministero dell'Istruzione Prot. 278 del 06/03/2020 *"Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6" applicabile all'ambito scolastico*
- D.P.C.M. del 8 marzo 2020 *"Disposizioni urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbania, Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia"*
- D.P.C.M. del 9 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO CORRELATO ALL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-19 (NOTO COME "CORONAVIRUS") CAUSA DELLA PATOLOGIA Covid-19**

(ai sensi dell'articolo 271 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

- D.P.C.M. del 11 marzo 2020 recante *ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale*
- Ogni altra ordinanza di intesa tra Ministero della Salute e Presidenti di Regioni
- Ordinanze Comunali
- Ordinanze del Prefetto competente per territorio

A tali norme, ed alle successive che dovessero essere pubblicate dalle Autorità Competenti, si rimanda innanzitutto (elenco non esaustivo) per la definizione della necessità di:

- Sospensione dell'attività lavorativa dell'Azienda qualora rientri tra quelle indicate dalla normativa in vigore
- Interdizione al lavoro per coloro che dichiarino spontaneamente di essere positivi al virus, per i quali corre l'obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva

SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell'intera provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "bassa" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare della documentazione allegata al presente documento. Tali documenti dovranno essere sostituiti quando dovessero esserne emessi altri ritenuti dalle Autorità più aggiornati o più completi
- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, dei pannelli/poster allegati al presente documento. Tali documenti dovranno essere sostituiti quando dovessero esserne emessi altri ritenuti dalle Autorità più aggiornati o più completi
- Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle "istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani" estraibile dagli Allegati del presente documento
- Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica
- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione
- Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente quando, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'Azienda/Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "media" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per lo Scenario 1
- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all'ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l'ingresso di utenti esterni)
- Uso di guanti in nitrile o vinile monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali/prodotti da scaffale, permanentemente esposti alla clientela/all'utenza/al pubblico
- Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro, ecc., acquisito il parere del consulente del lavoro per le dinamiche contrattuali e salariali, se non già definite in apposite norme nazionali
- Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti). Rientrano nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l'incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese "The Lancet")
- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni
- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di "front office" con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente quando, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'Azienda/Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "elevata" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per lo Scenario 2
- Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l'espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologici
- Concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro, ecc., acquisito il parere del consulente del lavoro per le dinamiche contrattuali e salariali, se non già definite in apposite norme nazionali
- Valutare la fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-office, di mascherine facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3 (meglio la seconda), marcata UNI EN 149, tenendo conto che, a tutt'oggi le Autorità sanitarie non ne reputano utile ne' raccomandabile l'uso per altri operatori sanitari e **non sono utili né raccomandati** come protezione personale per la popolazione generale e per gli Operatori non sanitari.
Qualora se ne decidesse l'uso, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla mascherina, la nota informativa presente in che il lavoratore tratterrà in copia lasciando all'Azienda l'originale sottoscritto

Inoltre, si applicano le misure dello scenario quando, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'Azienda/Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITÀ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "molto elevata" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per lo Scenario 3
- Dotazione di mascherine come descritte nello Scenario 3, con le modalità e le considerazioni definite per lo Scenario 3, per tutti i lavoratori
- Valutazione della possibilità di sospensione dell'attività, nei limiti di Legge e fatto salvo la libera iniziativa imprenditoriale nel caso privato e la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso pubblico e privato

b) Azioni messe in campo dal Datore di lavoro in funzione dello scenario attualmente in atto

Stante lo SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITÀ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO, il Datore di lavoro mette in campo le relative azioni di prevenzione e protezione necessarie.

- Rispetto delle imposizioni di Legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS, ecc.) mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali
- Sospensione dell'attività lavorativa dell'Ente non necessaria ed organizzazione di quella indispensabile mediante turnazione del Personale e, qualora fattibile, con orario part-time, al fine di ridurre al minimo indispensabile la presenza di personale nei luoghi di lavoro
- Per il Personale amministrativo, concessione, qualora fattibile, di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro, ecc.
- Fare usufruire ai Lavoratori ferie, permessi vari, ecc., come previsto dalla normativa in vigore
- Interdizione al lavoro del Personale con gravi patologie croniche già note (anche consultando il Medico Competente) che essere escluso dalla turnazione e cautelativamente restare al proprio domicilio perché più a rischio di complicità in caso di contagio
- Interdizione al lavoro per coloro che dichiarino spontaneamente di essere positivi al virus, per i quali corre l'obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
- Per le attività che vengono comunque svolte nell'Ente, vengono attuate le misure previste per lo scenario in corso.

3. ALLEGATI

I seguenti Allegati alla presente valutazione dei rischi, che vengono distribuiti/messi a disposizione/esposti nei locali dell'Ente, rappresentano azioni di prevenzione per il contenimento dell'infezione, a tutela della salute delle persone:

Allegato 1: VOLANTINO SUL CORONAVIRUS DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Allegato 2: POSTER SUL CORONAVIRUS DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Allegato 3: VOLANTINO SUL CORONAVIRUS DELLA REGIONE LOMBARDIA

Allegato 4: PANNELLO LE 10 REGOLE DA SEGUIRE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Allegato 5: PANNELLO CORRETTO LAVAGGIO DELLE MANI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Allegato 6: PANNELLO COSA FARE FINO AL 3 APRILE

Allegato 7: GLOSSARIO DELLE PAROLE CHIAVE DELL'EPIDEMIA DELLA REGIONE PUGLIA

Allegato 8: VADEMECUM RISCHIO CORONAVIRUS

Allegato 9: D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 coordinato con la Legge 5 marzo 2020, n. 13 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*

Allegato 10: Nota del Ministero dell'Istruzione Prot. 278 del 06/03/2020 *"Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6" applicabile all'ambito scolastico*

Allegato 11: D.P.C.M. del 8 marzo 2020 *"Disposizioni urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanò, Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia"*

Allegato 12: D.P.C.M. del 9 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*

Allegato 13: D.P.C.M. del 11 marzo 2020 *recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale*

Allegato 14: SCHEDE CONSEGNA DPI MASCHERINA


4. NOTA FINALE

La presente relazione costituisce allegato al Documento di Valutazione dei rischi redatto ai sensi degli articoli 17, comma a) e 28 del D.Lgs. 81/2008.

Verrà portata a conoscenza del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, per quanto riguarda gli Allegati informativi, dei Lavoratori, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Data: 12 marzo 2020

IL DATORE DI LAVORO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Matilena Giglia